



Città di
Fossacesia
medaglia d'argento al merito civile

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 15 del
09.04.2019

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL



“MERCATO DELLA COSTA DEI TRABOCCHI ”

Art. 1

Istituzione e finalità

1. È istituito il "Mercato della Costa dei Trabocchi" (chiamato di seguito Mercato), con ubicazione in Fossacesia Marina, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 228/2001 ed attuative dello stesso.

2. Il Mercato ha i seguenti scopi:

- soddisfare le esigenze dei consumatori, in ordine all'acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione;
- far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio;
- favorire lo sviluppo locale, attraverso la valorizzazione delle risorse e peculiarità agroalimentari del territorio;
- promuovere azioni di informazione per i consumatori in ordine all'acquisto di prodotti che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione e di educare il consumatore a riconoscere la qualità dei prodotti (quali DOP, DOC, IGP, DOCG e simili), la freschezza del prodotto, la contenuta distanza tra luogo di produzione e luogo di commercializzazione, la stagionalità;
- promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali, in quanto strettamente connessa alla salubrità degli alimenti, garantendo l'acquisto di merce fresca e di stagione;
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente che per la sicurezza stradale;
- promuovere l'educazione alimentare e l'orientamento ai consumi, affermando il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

Art. 2

Caratteristiche di svolgimento del Mercato

1. Le seguenti caratteristiche di svolgimento del Mercato saranno stabilite di anno in anno con deliberazione di Giunta Comunale:

- a) luogo puntuale, in Fossacesia Marina;
- b) periodo, tra giugno e settembre;
- c) frequenza ed orari;
- d) numero, caratteristiche e dimensioni dei posteggi;
- e) numero massimo di posteggi da riservare ai produttori di opere del proprio ingegno.

2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, sarà stabilito il numero minimo di operatori in graduatoria, al di sotto del quale non si procederà all'assegnazione dei posteggi e allo svolgimento del mercato e l'ammontare della quota di partecipazione al mercato che gli assegnatari dei posteggi saranno tenuti a pagare quale quota parte delle spese di allestimento degli stands.

Art. 3

Soggetti ammessi alla vendita diretta nel Mercato

1. Sono ammessi alla vendita diretta nel Mercato i seguenti soggetti:

- Imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27/12/2006 n. 296, la cui azienda abbia sede e/o svolga la propria attività nella Regione Abruzzo;
- Associazioni temporanee di imprese ed associazioni senza scopo di lucro con sede sul territorio della Regione Abruzzo e con prodotti ed attività attinenti alle finalità ed obiettivi del Mercato;

- Aziende artigianali di prodotti alimentari e di trasformazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dalla Regione Abruzzo;
- Produttori di opere del proprio ingegno per un numero massimo di posteggi da indicare con la deliberazione di Giunta comunale di cui al precedente articolo 3.

Art. 4

Prodotti posti in vendita

1. Possono essere posti in vendita i prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli esclusivamente ottenuti nell'ambito territoriale regionale, nel rispetto del limite del 49%. I prodotti devono provenire dalla propria azienda di allevamento in modo esclusivo o, comunque, in misura non inferiore al 51% della totalità delle produzioni poste in vendita sul proprio banco.

2. Per l'ammissione alla vendita, i prodotti agricoli devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti ed etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Qualora la trasformazione del prodotto posto in vendita non avvenga in azienda, dovrà essere prodotta documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione da parte della ditta autorizzata (per es, contratto, fatturazioni, ecc..).

3. I prodotti posti in vendita devono essere non geneticamente modificati e, nel caso di animali, essere stati alimentati con mangimi non OGM, come da regolamentazione comunitaria e nazionale vigente, esclusivamente di origine vegetale e non sottoposti a trattamenti ormonali. Per i prodotti derivati da animali, tuttavia, dovrà essere certificata un'alimentazione degli animali medesimi con mangimi non OGM espressamente entro due anni dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 5

Assegnazione dei posteggi

1. L'assegnazione dei posteggi avviene tramite avviso pubblico approvato ogni anno dal Responsabile del Settore competente del Comune di Fossacesia, nel quale saranno indicati i termini (non meno di dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso) e le modalità di partecipazione. L'avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on line e sulla home page del sito istituzionale www.fossacesia.gov.

2. Gli operatori che intendono partecipare al mercato dovranno presentare regolare domanda al Settore Comunale competente. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale del presente regolamento e di tutte le specifiche prescrizioni contenute nell'avviso comunale.

3. L'ammissione degli operatori avverrà in base alle risultanze di un'apposita graduatoria, secondo una valutazione delle caratteristiche delle singole aziende, in base ai seguenti criteri, con l'eccezione di cui al successivo comma 5:

	Criteri	Punteggio
1	Certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti in vendita	5 punti
2	Prodotti DOP, IGP, DOCG e DOC Le fattispecie sono tra loro alternative: pertanto i relativi punteggi non sono tra loro cumulabili	1 punto
3.	Tipologia d'impresa: a) conduzione familiare	3 punti

	b) imprenditoria femminile	4 punti
	c) titolari di azienda di età inferiore ai 40 anni	4 punti
4.	Ubicazione dell'impresa: A. azienda che ha sede e svolge la propria attività:	
	a) nel comune di Fossacesia;	20 punti
	b) in uno dei comuni della Provincia di Chieti cc.dd. "di prima corona", ossia confinanti col comune di Fossacesia;	
	c) in uno dei comuni della Provincia di Chieti cc.dd. "di seconda corona", ossia confinanti con quelli di cui al punto b)	18 punti
	d) in uno dei restanti comuni della Provincia di Chieti	
	e) in un comune immediatamente confinante con il territorio della Provincia di Chieti	
	f) in un Comune della Regione Abruzzo	16 punti
		14 punti
		4 punti
		1 punto
5	Precedenti esperienze di partecipazione al Mercato della Costa dei Trabocchi, anche in edizione sperimentale, negli ultimi due anni	6

4. In caso di parità di punteggio, avrà priorità l'azienda che ha presentato per prima l'istanza, secondo il numero di acquisizione al protocollo comunale.

5. I posteggi per i produttori di opere del proprio ingegno verranno assegnati in base all'ordine di presentazione dell'istanza, secondo il numero di acquisizione al protocollo comunale.

6. Le autorizzazioni verranno rilasciate dal Comune di Fossacesia a coloro che risulteranno assegnatari dei posteggi nel rispetto dei criteri sopra indicati e nel relativo bando di partecipazione.

7. La partecipazione al Mercato dovrà avvenire nel rispetto, da parte delle aziende, delle normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D. Lgs. n. 24/2002, dalla Legge n. 441/1981 e degli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modificazioni.

Art. 6

Modalità di assegnazione

1. Le domande di partecipazione, presentate con le modalità indicate nell'avviso pubblico pubblicato annualmente, saranno esaminate dal Responsabile del Settore competente del Comune di Fossacesia, per l'ammissibilità, e poi valutate da un'apposita Commissione composta da tre esperti dipendenti dal Comune di Fossacesia, con eventuale integrazione di esperti del settore esterni, nel rispetto di quanto appresso indicato.

2. Nell'ambito del Mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un unico posteggio.

3. Al fine di mantenere costante la partecipazione al Mercato tramite turnazione concordata tra le parti, due imprese si possono aggregare e chiedere l'assegnazione di un unico spazio.

4. La graduatoria verrà determinata sommando i punteggi attribuibili in base ai criteri stabiliti all'articolo 5 del presente regolamento.

5. Non si procederà all'assegnazione dei posteggi e allo svolgimento del Mercato nel caso in cui la graduatoria risultasse formata da un numero di operatori inferiore a quello stabilito con deliberazione di Giunta comunale di cui al precedente articolo 2.

6. Gli stand allestiti saranno pari al numero dei posteggi assegnati.

7. Le domande eccedenti il numero dei posteggi assegnati rimarranno in lista di attesa ed ammesse appena si rendono disponibili spazi in seguito a rinuncia o ad estromissione di partecipanti dal Mercato.

8. Il Comune si riserva, per motivi organizzativi, la facoltà di apportare modifiche agli spazi disponibili.

9. Gli stands dei singoli posteggi saranno forniti dal Comune e consisteranno in box aventi le caratteristiche e dimensioni stabilite dalla Giunta comunale, nei quali sarà predisposto, sempre a cura del Comune, l'allaccio per l'erogazione dell'energia elettrica.

10. Gli assegnatari, con il rilascio dell'autorizzazione, assumeranno la custodia del box, e la relativa responsabilità ai sensi del codice civile.

11. I banchi dovranno essere allestiti in modo omogeneo a cura e spese dei partecipanti con il coordinamento e le indicazioni del Settore competente comunale.

Art. 7

Modalità di utilizzo dello spazio assegnato e modalità di vendita dei prodotti

1. Ciascun operatore partecipante, nell'utilizzo dello spazio di vendita:

- è responsabile di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi ed assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;

- ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene, recante l'identificazione dell'azienda agricola;

- per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore sarà tenuto ad utilizzare le strutture e i colori concordati ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) se eventualmente stabilito dal Comune.

- i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile:

a) il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello (o con altre modalità idonee allo scopo);

b) l'indicazione della varietà e della provenienza (dall'azienda diretta o da altra azienda).

2. Le strutture mobili, nonché gli eventuali distributori automatici mobili per la vendita di alimenti, debbono essere situati, progettati e costruiti, nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione, in modo tale da evitare rischi di contaminazione, in particolare da parte di animali, e di intrusione di animali infestanti.

3. Le persone addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

4. Gli operatori devono:

- usare, nell'esposizione della merce, cassette di legno, cartoni o ceste, escludendo i contenitori in materiali plastici;

- mantenere pulita ed ordinata l'area di svolgimento del mercato e riconsegnarla in condizioni di perfetta fruibilità ed igiene, facendosi carico del conferimento differenziato dei rifiuti nei contenitori collocati nella prossimità dello stesso;

- essere presenti nei giorni ed orari stabiliti;

- rispettare l'orario di vendita, nonché i limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento degli spazi di vendita e i limiti di orario di sgombero dell'area stabiliti;

- aderire ad iniziative di promozione del mercato.

5. Gli automarket, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte dovranno essere collocate esclusivamente nello spazio appositamente assegnato.

6. Gli automezzi degli espositori dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati debitamente autorizzati.

Art. 8

Altre attività consentite

1. All'interno del Mercato possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio di riferimento, nonché degustazioni dei prodotti, anche in forma organizzata, ed abbinamenti enogastronomici tipici del territorio.

Art. 9

Partecipazione economica degli operatori del Mercato

1. Gli assegnatari dei posteggi, per il periodo di assegnazione degli stessi, sono tenuti al pagamento di una somma, che sarà determinata con la deliberazione di Giunta comunale di cui al precedente articolo

3, quale quota parte delle spese di allestimento degli stands. In caso di stand condiviso, ciascun operatore sarà tenuto al pagamento della metà di detta quota. Detti pagamenti dovranno essere effettuati prima della data di inizio delle attività di vendita.

Art. 10

Interruzione volontaria dalla partecipazione al Mercato

1. Ogni operatore è tenuto a partecipare al Mercato con continuità e senza interruzioni non adeguatamente motivate.
2. L'operatore che intende cessare definitivamente la partecipazione al Mercato dovrà comunicarlo al Settore comunale competente, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 11

Sospensione dall'accesso al mercato

1. All'impresa che non ottemperi a quanto previsto dal presente Regolamento e/o da quanto stabilito nell'Avviso pubblico di cui al precedente articolo 5, il Settore comunale competente assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per provvedere a conformare l'attività.
2. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Settore comunale competente dispone la sospensione dell'impresa dalla partecipazione al Mercato, fino a che la stessa non dimostri di essersi regolarizzata entro il termine fissato. In tal caso l'azienda potrà richiedere l'annullamento di tale provvedimento e la conseguente riammissione al Mercato, previa dimostrazione di avere rimosso le cause che hanno portato alla sospensione dalla partecipazione.

Art. 12

Esclusione dall'accesso al mercato

1. Il Settore comunale competente dispone l'esclusione dell'operatore assegnatario del posteggio dal mercato mediante comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione al mercato;
 - b) mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dalla ASL competente o dagli altri organi a ciò preposti entro i termini stabiliti;
 - c) danneggiamento della struttura adibita a spazio di vendita per fatti imputabili al concessionario;
 - d) utilizzo della struttura adibita a spazio di vendita per fini diversi da quelli consentiti;
 - e) assenza dal Mercato per più di sette giorni consecutivi, nell'arco del periodo mercatale, senza giustificato motivo;
 - f) vendita di prodotti diversi da quelli dichiarati in domanda o indicati sul cartellino di provenienza.

Art. 13

Attività di vigilanza

1. La Polizia Locale e gli altri organismi a ciò preposti vigilano sul regolare svolgimento del Mercato, sul rispetto del presente Regolamento e delle altre norme vigenti in materia.
2. Il Responsabile del Settore competente ha facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dalla Legge e dall'organizzazione del Comune di Fossacesia, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato oltre all'espletamento delle attività di controllo.
3. Le presenze degli operatori al mercato sono annotate in apposito registro.

Art. 14

Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente regolamento, quando non costituisce reato o non è punita ai sensi di altre leggi o regolamenti, è perseguita mediante l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. lgs. 267/2000 e s.m.i. (il cui pagamento in misura ridotta, ai

sensi dell'art.16, comma 2, Legge 24 novembre 1981 n. 689, potrà essere diversamente determinato con provvedimento della Giunta Comunale).

2. Dette sanzioni saranno oggetto di adeguamenti nel corso degli anni in base ad eventuali nuove disposizioni regolamentari e di legge sopravvenute.

3. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art.15

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui alla normativa vigente in materia.

2. Nel giorno ed orari di svolgimento del Mercato, è fatto divieto di commercio itinerante nell'area mercatale e nel raggio di 300 ml.